

IL SEGRETARIO COMUNALE  
IN QUALITA' DI CAPO DEL PERSONALE

PREMESSO che:

- In data 16 novembre 2022 è entrato in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Funzioni Locali, anni 2019-2021.
- L'articolo 12 comma 1 del contratto stabilisce quanto segue: Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
  - ✓ Area degli Operatori (ex categoria A);
  - ✓ Area degli Operatori esperti (ex categoria B);
  - ✓ Area degli Istruttori (ex categoria C);
  - ✓ Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D).
- Ai sensi dell'articolo 12, al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione.
- Le "Aree" corrispondono, ai sensi del citato articolo, a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative.
- I "profili professionali", ai sensi dell'articolo 12, descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area.

DATO ATTO che:

- L'articolo 13 comma 2 del Contratto stabilisce quanto segue: "*Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione)*".
- Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data del 16.11.2022, sono automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ). Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.

CONSIDERATO che, con la nuova classificazione, si determina un cambiamento degli inquadramenti del personale dipendente sulla base di *aree* e non più per categorie come previsto dal precedente CCNL 31 marzo 1999.

RILEVATO che, per il citato articolo 12, comma 6, del CCNL 2019-2021, i profili professionali sono identificati dagli enti in relazione al proprio modello organizzativo, tenendo conto delle diverse figure presenti al suo interno e di quelle, di cui se ne prevede l'inserimento, in considerazione delle proprie autonome scelte organizzative, collocandoli nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A dello stesso CCNL.

RILEVATO, inoltre che l'articolo 12, comma 6, del CCNL 16.11.2022 stabilisce quanto segue: "Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A".

DATO ATTO che, trattandosi di applicazione di previsioni imperative dettate dal CCNL, per come previsto dall'articolo 24 del CCNL 16.11.2022, non è necessario dare corso alla modifica del contratto individuale di lavoro, stante che il medesimo si deve considerare automaticamente adeguato alle nuove previsioni.

PRECISATO che la nuova classificazione del personale risulta essere la seguente:

**Tabella B**

**Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione**

PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE		NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Categoria D-D7 Categoria D-D6 Categoria D-D5 Categoria D-D4 Categoria D-D3 Categoria D-D2 Categoria D-D1	➔	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE
Categoria C-C6 Categoria C-C5 Categoria C-C4 Categoria C-C3 Categoria C-C2 Categoria C-C1	➔	AREA DEGLI ISTRUTTORI
Categoria B3-B8 Categoria B3-B7 Categoria B3-B6 Categoria B3-B5 Categoria B3-B4 Categoria B3 di accesso Categoria B1-B8 Categoria B1-B7 Categoria B1-B6 Categoria B1-B5 Categoria B1-B4 Categoria B1-B3 Categoria B1-B2 Categoria B1 di accesso	➔	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI
Categoria A-A6 Categoria A-A5 Categoria A-A4 Categoria A-A3 Categoria A-A2 Categoria A-A1	➔	AREA DEGLI OPERATORI

TENUTO CONTO che, relativamente al nuovo sistema di classificazione ora illustrato ed indicato, siamo in presenza di chiare ed indiscusse previsioni imperative, derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Infatti, il già indicato comma 2° dell'articolo 13 stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 2023, il personale in servizio **è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico**. Conseguentemente, il Comune non ha alcun spazio di discrezionalità, ma deve limitarsi soltanto ad applicare il nuovo inquadramento risultante dal nuovo sistema di classificazione.

VISTO il D.Lgs 267/2000.

VISTO il D.Lgs 165/2001.

VISTO il CCNL 16.11.2022 (2019/2021).

DETERMINA

1. Di dare atto che il nuovo sistema di classificazione, previsto dal nuovo CCNL 2019-2021, trova applicazione automaticamente in ogni ente locale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2° del contratto medesimo.
2. Di **applicare, a far data dal 1° aprile 2023, il nuovo sistema di classificazione del personale dipendente attualmente in servizio**. Conseguentemente, il personale medesimo viene automaticamente reinquadrato nelle rispettive aree, così come illustrate in premessa.
3. Di dare atto che, a far data dal 1° aprile 2023, lo stipendio tabellare del personale in servizio è rideterminato per come previsto nella tabella G allegata al CCNL 16.11.2022.
4. Di dare atto che il Comune si riserva, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 12, comma 6, del CCNL 16.11.2022 ed in applicazione dell'articolo 6 ter del d.lgs. n. 165/2001 e delle "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", di definire i nuovi profili professionali, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.
5. Di inoltrare il presente provvedimento a tutti i dipendenti, alla RSU ed Organizzazioni Sindacali.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione primo livello "personale", sotto sezione di secondo livello "dotazione organica".
7. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013 (*"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*).

Campagnola Cremasca, lì 06.04.2023

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano  
(sottoscrizione resa digitalmente)